



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO

L'anno **duemilaventisei addì ventotto del mese di aprile** nella Sala Consiliare posta al 1° piano del Palazzo Comunale è stato convocato per le ore 19:00 nei modi e colle formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione.
Sono presenti i Signori:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	PORTERA Antonello Sindaco	X	
2.	RUBIOLO Piergiorgio	X	
3.	ACTIS Massimo	X	
4.	AMBROGIO Clotilde	X	
5.	BERTOLA Matteo	X	
6.	CALCAGNO Giacomo	X	
7.	GANDOLFO Luciano	X	
8.	GARAVENTA Silvia	X	
9.	GIORDANA Mattia		X
10.	GIORGIS Claudia		X
11.	LONGO Tiziana Claudia	X	
12.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
13.	PETTAVINO Alberto	X	
14.	SELIAK Giorgia	X	
15.	SENESI Petra	X	
16.	TESIO Paolo	X	
17.	ZAMPEDRI Gianluca	X	

Sono presenti gli Assessori:

BRIZIO Federica, GIORDANO Anna, GIORISINO Roberto.

Assiste il Segretario Generale: BACCHETTA Carmelo Mario.

Il Presidente del Consiglio RUBIOLO Piergiorgio nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2026 – APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE PER IL VERSAMENTO

Su relazione del Sindaco

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito con decorrenza 1.1.2014 la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha abolito, con decorrenza 1.1.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 527 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "*chi inquina paga*";
- la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019, e s.m.i., ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, per l'elaborazione di un Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-1) informato ai predetti principi;
- l'art. 5 del nuovo metodo tariffario al momento non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- con Deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18.1.2022 ARERA ha proceduto con l'approvazione del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), introducendo regole certe ed uniformi a livello nazionale in merito alla qualità tecnica e contrattuale, con decorrenza 1.1.2023;
- con Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 5.8.2026 si è proceduto con l'*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029* che definisce i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il quadriennio citato, confermando l'impostazione generale dell'MTR dei precedenti periodi regolatori basata sulla verifica e sulla trasparenza dei costi, ponendo a base delle determinazioni tariffarie dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e ponendo un limite di crescita differenziato in ragione degli obiettivi di potenziamento del servizio, individuati dagli ETC del servizio reso agli utenti;
- l'art. 1 comma 677 L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026) ha stabilito al 31 luglio di ogni anno, a regime, il termine per l'approvazione di piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, tariffe e regolamenti per la Tassa sui Rifiuti;
- l'art. 1 comma 654 L. 147/2013 stabilisce altresì che, in ogni caso, con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 D.Lgs. 36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in

conformità alla normativa vigente e tenuto conto delle modifiche introdotte dall'1.1.2021 dal D.Lgs. 116/2020 (Decreto sull'Economia Circolare);

- con PEC prot. n. 17174 del 27.4.2026 acquisita al protocollo generale dell'Ente, l'Ente di Governo dell'Ambito Territoriale Ottimale (Egato) ha trasmesso il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2026-2029, in applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5.8.2025 nonché dell'art. 1 comma 683 L. 147/2013;
- con precedente Deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna si è preso atto del Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2026-2029 in applicazione delle disposizioni contenute nella Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 5.8.2025 nonché dell'art.1 comma 683 L. 147/2023;

Evidenziato, inoltre, che per l'elaborazione della manovra tariffaria 2026, quindi "a valle" del PEF, devono essere detratti € 35.251,00 ai sensi dell'art. 1.4 Determinazione ARERA n. 2/2021/D/Rif, che prevede la detrazione del contributo MIUR (Ministero dell'Istruzione e del Merito) per le istituzioni scolastiche statali, nonché le entrate effettivamente conseguite a titolo di recupero evasione e derivanti da procedure sanzionatorie, ed ulteriori partite eventualmente approvate dall'ETC;

Atteso, infatti, che le entrate tariffarie determinate ai sensi dell'MTR-3 e riportate nel predetto PEF per l'anno 2026 come validato dall'ETC, sino all'approvazione di ARERA, rappresentano i cd. "valori massimi" del servizio, e quindi la base per l'approvazione delle tariffe da applicarsi alle utenze domestiche e non domestiche ai fini della Tassa sui Rifiuti;

Rilevato, in particolare che, ai sensi dell'art. 7 comma 14 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/RIF, "Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui ai precedenti commi 7.12. e 7.13, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.", ovvero dall'Ente Territorialmente Competente per il Comune di Savigliano;

Visto l'art. 1 comma 683 L. 147/2013, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile;

Tenuto conto che anche per l'anno 2026 risultano ancora applicabili i criteri ed i parametri del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999 e che si ritiene di confermare l'applicazione dei coefficienti ivi previsti nella misura media, ad eccezione dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti Kc e Kd stabiliti dalla legge che anche per gli anni precedenti sono applicati nella misura minima per le categorie 22 (osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie), 23 (birrerie, amburgherie, mense), 24 (bar, caffè, pasticceria), 25 (generi alimentari: macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), 26 (plurilicenze alimentari e miste) e 27 (fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio), come indicato nell'allegato "A" al presente atto;

Dato atto del D.Lgs. 3.9.2020 n. 116 (cd. Decreto sull'Economia Circolare), avente ad oggetto l'"Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 226 dell'11.9.2020), ed emanato dal Governo italiano in attuazione dell'art. 16 della legge delega n. 117/2019, in merito alla corretta elaborazione della tassazione e delle tariffe riferite alle utenze non domestiche;

Atteso che, a seguito della suddivisione dei costi fissi e variabili introdotti dal nuovo MTR-3, ed al fine di assicurare una proporzionata ripartizione del costo del servizio tra le diverse utenze si è ritenuto di confermare la suddivisione anche per l'anno 2026 dei costi del servizio di gestione dei rifiuti per il 73 per cento in capo alle utenze domestiche e per il 27 per cento in capo alle utenze non domestiche, con riserva di adottare una diversa percentuale di ripartizione nelle prossime annualità in ragione della nuova articolazione tariffaria prevista per il 2028;

Dato atto che il comma 658 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che siano garantite riduzioni di tariffa per le utenze domestiche che effettuano la raccolta differenziata, e che si ritiene opportuno prevedere la misura dell'1,2 per cento, al fine di rispettare il disposto normativo e contestualmente contenerne l'incidenza sulle utenze non domestiche;

Posto che, inoltre, si ritiene opportuno confermare la maggiorazione della tariffa base di riferimento del 100 per cento, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione del tributo giornaliero di smaltimento rifiuti, come previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina della TARI;

Tenuto conto che l'art. 1 commi 837 e ss. L. 160/2019 ha soppresso la Tassa sui Rifiuti Giornaliera (TARIG) per il commercio ambulante, ricomprendendo la stessa nel nuovo canone unico patrimoniale in vigore dall'1.1.2021;

Evidenziato che con decorrenza 1.1.2025 è stato istituito il cd. Bonus Sociale TARI come disposto dal D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, oggetto di Regolamento approvato con DPCM n. 24 del 21.1.2026 e regolato dalla Deliberazione ARERA N. 355/2025/R/Rif del 29.7.2025, modificata con Deliberazione n. 384/2025/R/RIF del 23.12.2025, avente ad oggetto le disposizioni urgenti per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociale disagiate e l'introduzione del relativo Testo Unico (TUBR);

Visto che il predetto bonus deve essere riconosciuto in automatico con riferimento all'anno a-1 ai contribuenti con ISEE in corso di validità non superiore ad € 9.530,00 per l'anno 2025, elevato ad € 20.000,00 per nuclei familiari con quattro figli;

Dato atto che, nell'emissione degli avvisi di pagamento relativi all'anno 2026, occorre coordinare il bonus sociale TARI con le maggiori agevolazioni commisurate al reddito ISEE già previste dall'ente nel proprio regolamento per l'anno 2025;

Visto che, inoltre, è stata modificata in data odierna la relativa norma del regolamentare e si prevede che per l'anno 2026, ed a seguito presentazione di idonea e necessaria istanza stanza, spetti una riduzione pari al 50 per cento in capo ai soggetti in possesso di Indicatore ISEE non superiore ad € 10.000,00, con copertura a carico del bilancio comunale;

Dato atto, altresì, che l'MTR prevede un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie indicato nell'art. 4 della Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif, i cui parametri indicati dall'ETC risultano debitamente rispettati;

Tenuto conto che risultano essere state debitamente considerate le risultanze dei fabbisogni standard, quale paradigma di confronto da leggersi in coordinamento con il processo complessivo di determinazione dei costi e quale *benchmark* di riferimento per la quantificazione dei coefficienti di gradualità delle componenti a congruaggio previste dalla disciplina ARERA;

Verificato, quindi, che il gettito TARI da porre in capo ai contribuenti per il 2026 viene stimato alla data odierna in **€ 3.426.829,00** come risulta dal seguente prospetto che tiene conto delle entrate derivanti dalle poste contabili consentite *ex lege*, secondo i principi dell'MTR-3, ed è quantificato senza tener conto delle componenti perequative introdotte con Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif e con Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif (descritte nei punti successivi):

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2026	3.426.829,00 €
TOTALE COSTI VARIABILI	1.874.789,00 €
TOTALE COSTI FISSI	1.552.039,00 €
DETRAZIONI 1.4 DETERMINA 2/2021	- 35.251,00 €

RIDUZIONI UTENZE DOMESTICHE 2026 (<i>STIMATE ALLA DATA ODIERNA</i>) a carico del bilancio – art. 24 Regolamento tari: 1) ISEE INFERIORE AD € 10.000,00 al netto del cd. bonus sociale rifiuti di cui al DPCM n. 2024/2025; 2) INVALIDITA' ACCERTATA.	- 50.000,00 €
TOTALE GETTITO STIMATO TARI ANNO 2026 , al netto delle componenti perequative	3.341.577,00 €

Ritenuto di dover dare atto che tale importo risulta stimato in ragione delle simulazioni effettuate sulla base dei dati presenti nella banca dati comunale alla data di elaborazione delle tariffe ed in ragione delle domande presentate, e che verrà definito con l'emissione delle liste dei contribuenti TARI;

Evidenziato che occorrerà adeguare agli importi come sopra riportati gli stanziamenti di bilancio, e che si provvederà in merito con successiva variazione di bilancio come previsto dalla legge;

Reso che, se necessario, si interverrà nuovamente sulle tariffe, qualora i termini di legge vengano prorogati con idoneo disposto normativo, non pubblicato alla data di redazione del provvedimento;

Dato atto che alle tariffe TARI di cui all'allegato A occorre sommare, altresì, le componenti perequative introdotte con Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif e con Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif nelle seguenti misure:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, inizialmente pari ad 0,10 euro/utenza, ai sensi del disposto normativo di cui l'art. 2 comma 7 L. 60/2022, dall'1.1.2024;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, inizialmente pari ad 1,5 euro/utenza, dall'1.1.2024;
- c) la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti, oggetto della componente perequativa *UR3a*, inizialmente pari a 6 euro/utenza, dall'1.1.2025;

Richiamato, inoltre, l'art. 1 comma 666 L. 147/2013 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 pari al 5 per cento della tassa sui rifiuti per la Provincia di Cuneo, e che verrà imputato ai contribuenti con apposito codice tributo negli avvisi di pagamento TARI emessi dal Comune;

Vista, a riguardo, l'istituzione con decorrenza 2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 5/E del 18.1.2021 dei nuovi codici tributo per il versamento del predetto tributo provinciale scorporato dalla TARI e tenuto conto che per le annualità precedenti al 2020 continua ad essere onere del Comune riversare alla Provincia di Cuneo le somme di sua spettanza a titolo di tributo provinciale;

Visto altresì il D.M. 21.10.2020 che ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI) nonché del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) anche mediante la piattaforma PagoPA;

Tenuto conto, inoltre, che alla data odierna è necessario prevedere le scadenze di versamento per l'anno 2026 per il 30.6.2026 e per il 2.12.2026, dovendo procedere al riconoscimento del bonus sociale TARI entro il 30.6.2026 ed in osservanza dei criteri previsti dalla legge, la previsione regolamentare aggiornata in data odierna prevede espressamente la possibilità dell'eventuale modifica tramite determinazione dirigenziale:

1° RATA 2026 OVVERO UNICA SOLUZIONE 2026	ENTRO IL 30/6/2026
--	--------------------

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 *ter*, D.L. 6 dicembre 201/2011, convertito dalla L. 214/2011, introdotto dall'art. 15 *bis* D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

Preso atto che, inoltre, il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi, debitamente valutati, determineranno le conseguenti variazioni di bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle norme di legge;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della TARI, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 29.7.2020 e s.m.i.;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia e che in caso di interventi di legge ovvero dell'Autorità sarà necessario adeguare le previsioni oggetto della presente deliberazione;

Dato, infine, atto che, come previsto dalla Deliberazione ARERA n. 396/2025/R/Rif del 5.8.2025 avente ad oggetto l'approvazione del testo integrato corrispettivi gestione rifiuti (TICSER), **dall'anno solare 2028** si applicheranno nuovi criteri di articolazione tariffaria agli utenti alle tipologie di prelievo TARI, e che la tariffa per l'utenza finale da binomia (quota fissa e quota variabile) diventerà pentanomia, in quanto articolata sulla base di cinque componenti;

Evidenziato che occorrerà procedere con attività propedeutiche (anche di confronto con il Consorzio SEA quale ETC per l'individuazione del *driver* di ripartizione) per valutare la riclassificazione delle tipologie di utenze domestiche e non domestiche secondo le nuove procedure, per rispondere alle esigenze di adeguamento individuate dall'Autorità prioritariamente nella definizione dei criteri di articolazione tariffaria al contesto socio/economico nonché al paradigma emergente di economia circolare, nell'introduzione di strumenti che riducano la riscontrata eterogeneità e nella valorizzazione delle attività di misura;

Richiamati, quindi, i seguenti provvedimenti normativi:

- l'art. 1 comma 677 L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026);
- la Deliberazione ARERA n. 397/2025/R/Rif del 5.8.2025;
- la Deliberazione ARERA n. 396/2025/R/Rif del 5.8.2025;
- la Deliberazione ARERA n. 355/2025/R/Rif del 29.7.2025;
- la Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif dell'1.4.2025;
- il D.P.C.M. n. 24/2025 (istitutivo del cd. bonus sociale rifiuti);
- la Deliberazione ARERA n. 389/2023/R/Rif del 3.8.2023;
- la Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif del 3.8.2023;
- la Deliberazione ARERA n. 62/2023/R/Rif del 23.2.2023;
- la Deliberazione ARERA n. 15/2022/R/Rif del 15.2.2022;
- il D.L. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 15/2022;
- la Determinazione ARERA n. 2/DRI/2021 del 4.11.2021;
- la Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3.8.2021, come modificata con Deliberazione n. 7/2024/R/Rif del 23.1.2024;
- la Deliberazione ARERA n. 138/2021/R/Rif del 30.3.2021;

- la Deliberazione ARERA n. 493/2020/R/Rif del 24.11.2020;
- il D.L. 116/2020 (Decreto *Circular Economy*);
- la Determinazione ARERA n. 2/2020/D/Rif del 27.3.2020;
- la Deliberazione ARERA n. 57/2020/R/Rif del 3.3.2020;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- le Deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/Rif, come integrata dalla successiva Delibera n. 238/2020/R/Rif, e n. 444/2019/R/Rif;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 214/2011 e s.m.i.;
- il D.L. 138/2011, convertito dalla L. 148/2011 e s.m.i.;
- la L. 220/2010 (Legge finanziaria per l'anno 2010);
- il D.L. 93/2008, convertito dalla L. 126/2008;
- il D.Lgs. 152/2006 (TU Ambiente);
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.Lgs. 446/1997 e s.m.i..

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal Dirigente competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal Dirigente competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con deliberazione Consiglio Comunale in data odierna si è preso atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) 2026/2029, redatto da C.S.E.A, che per l'anno 2026 espone un costo complessivo di € 3.426.829,00 e che, ai sensi dell'art. 7 comma 14 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif, come successivamente modificata, fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli ivi determinati;
- 3) di approvare per l'anno 2026, sulla base del PEF per l'anno 2026 e delle detrazioni applicate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- 4) di confermare che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI di cui all'allegato A occorre sommare, altresì, le componenti perequative introdotte con Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif e della Deliberazione ARERA n. 133/2025/R/Rif nelle seguenti misure:
- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, inizialmente pari ad 0,10 euro/utenza, ai sensi del disposto normativo di cui l'art. 2 comma 7 L. 60/2022 con decorrenza 1.1.2024;
 - b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, inizialmente pari ad 1,5 euro/utenza con decorrenza 1.1.2024;
 - c) la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti, oggetto della componente perequativa *UR3a*, inizialmente pari a 6 euro/utenza, con decorrenza 1.1.2025;
- 6) di stabilire per l'anno 2026, e salva la necessità di determinare diverse scadenze in ragione degli interventi di ARERA, le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA 2026 OVVERO UNICA SOLUZIONE 2026	ENTRO IL 30/6/2026
2° RATA 2026	ENTRO IL 2/12/2026

- 7) di dare atto che occorrerà procedere con gli opportuni interventi conseguenti all'introduzione del cd. bonus sociale rifiuti e con le successive variazioni per adeguare gli stanziamenti di bilancio a quanto oggetto del presente provvedimento, come previsto dalla legge;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento e le tariffe di cui all'allegato A sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "*Portale Trasparenza – Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*".

Successivamente, con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per la corretta gestione degli adempimenti contabili e tariffari conseguenti, e per la corretta elaborazione degli avvisi di pagamento per l'anno 2026.

PRESIDENTE: dà la parola al Sindaco.

INTERVENGONO: i consiglieri CALCAGNO Giacomo, AMBROGIO Clotilde, OCCELLI Maurizio Michele, TESIO Paolo, ZAMPEDRI Gianluca e la responsabile dell'ufficio tributi dott.ssa DI MEO Francesca.

Si dà atto che entrano nell'aula i consiglieri GIORGIS Claudia e GIORDANA Mattia (15+2)=17

La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

Nessun altro avendo chiesto la parola;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa in forma palese:

Presenti in aula: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 12 (ACTIS Massimo, AMBROGIO Clotilde, BERTOLA Matteo, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, GIORGIS Claudia, LONGO Tiziana Claudia, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RUBIOLO Piergiorgio, ZAMPEDRI Gianluca)

Voti contrari: 4 (OCCELLI Maurizio Michele, CALCAGNO Giacomo, SELIAK Giorgia, TESIO Paolo)

Voti astenuti: 1 (SENESI Petra)

D E L I B E R A

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che con deliberazione Consiglio Comunale in data odierna si è preso atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) 2026/2029, redatto da C.S.E.A, che per l'anno 2026 espone un costo complessivo di € 3.426.829,00 e che, ai sensi dell'art. 7 comma 14 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif, come successivamente modificata, fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli ivi determinati;
- 3) di approvare per l'anno 2026, sulla base del PEF per l'anno 2026 e delle detrazioni applicate, le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) di cui all'Allegato A della presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 4) di confermare che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 L. 147/2013, alle tariffe TARI di cui all'Allegato A deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al D.Lgs. 504/1992, determinato dalla Provincia di Cuneo nella misura del 5 per cento;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI di cui all'allegato A occorre sommare, altresì, le componenti perequative introdotte con Deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif e della Deliberazione

ARERA n. 133/2025/R/Rif nelle seguenti misure:

- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa *UR1a*, inizialmente pari ad 0,10 euro/utenza, ai sensi del disposto normativo di cui l'art. 2 comma 7 L. 60/2022 con decorrenza 1.1.2024;
- b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa *UR2a*, inizialmente pari ad 1,5 euro/utenza con decorrenza 1.1.2024;
- c) la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti, oggetto della componente perequativa *UR3a*, inizialmente pari a 6 euro/utenza, con decorrenza 1.1.2025;

- 6) di stabilire per l'anno 2026, e salva la necessità di determinare diverse scadenze in ragione degli interventi di ARERA, le seguenti scadenze di pagamento:

1° RATA 2026 OVVERO UNICA SOLUZIONE 2026	ENTRO IL 30/6/2026
2° RATA 2026	ENTRO IL 2/12/2026

- 7) di dare atto che occorrerà procedere con gli opportuni interventi conseguenti all'introduzione del cd. bonus sociale rifiuti e con le successive variazioni per adeguare gli stanziamenti di bilancio a quanto oggetto del presente provvedimento, come previsto dalla legge;
- 8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione e l'efficacia ai sensi di legge della presente deliberazione;
- 9) di pubblicare il presente provvedimento e le tariffe di cui all'allegato A sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione dedicata "*Portale Trasparenza – Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani*".

Successivamente, con voti favorevoli 17 (ACTIS Massimo, AMBROGIO Clotilde, BERTOLA Matteo, CALCAGNO Giacomo, GANDOLFO Luciano, GARAVENTA Silvia, GIORDANA Mattia, GIORGIS Claudia, LONGO Tiziana Claudia, OCCELLI Maurizio Michele, PETTAVINO Alberto, PORTERA Antonello, RUBIOLO Piergiorgio, SELIAK Giorgia, SENESI Petra, TESIO Paolo, ZAMPEDRI Gianluca) voti contrari 0 voti astenuti 0 palesemente espressi, per la corretta gestione degli adempimenti contabili e tariffari conseguenti, e per la corretta elaborazione degli avvisi di pagamento per l'anno 2026, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
RUBIOLO Piergiorgio

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)